

ART. D. LGS. 209/2024	ART. D. LGS. 36/2023	TITOLO ARTICOLO DEL D. LGS. 36/2023	SINTESI DELLE MODIFICHE APPORTATE DAL CORRETTIVO	RISVOLTI APPLICATIVI-ADEMPIMENTI CORRELATI
2	11 + All. I.01	PRINCIPIO DI APPLICAZIONE DEI CONTRATTI COLLETTIVI NAZIONALI DI SETTORE. INADEMPIENZE CONTRIBUTIVE E RITARDO NEI PAGAMENTI	<p>CCNL - TUTELE LAVORISTICHE</p> <p>Le modifiche all'articolo 11 mirano a rafforzare la tutela dei lavoratori negli appalti pubblici, precisando le MODALITÀ DI INDIVIDUAZIONE E APPLICAZIONE DEI CCNL e introducendo criteri più dettagliati per la VERIFICA DELL'EQUIVALENZA DELLE TUTELE, con un'attenzione particolare alle PRESTAZIONI SECONDARIE.</p> <p>In particolare, il novellato comma 2, precisa: <i>“Nei documenti iniziali di gara e nella decisione di contrarre di cui all'articolo 17, comma 2 le stazioni appaltanti e gli enti concedenti indicano il contratto collettivo applicabile al personale dipendente impiegato nell'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente, in conformità al comma 1 e all'allegato I.01”</i>.</p> <p>L'individuazione del CCNL da applicare è pertanto effettuata sia con riferimento alle procedure selettive (con esplicitazione nei relativi atti di gara) sia con riferimento agli affidamenti diretti, con necessaria indicazione nel provvedimento di affidamento (“determina unica”).</p> <p>L'individuazione del CCNL riguarda l'attività oggetto dell'appalto: in caso di appalti con più attività, il CCNL va riferito all'attività</p>	<p>Obbligo di individuazione del CCNL applicabile per l'attività oggetto dell'appalto e per eventuali prestazioni secondarie; nel caso di indicazione, da parte dell'operatore economico di un CCNL differente, obbligo di verifica dell'equivalenza delle tutele (ATTENZIONE: <u>LA DISPOSIZIONE NON SI APPLICA AI CONTRATTI DI SERVIZI DI NATURA INTELLETTUALE E DI FORNITURA SENZA POSA IN OPERA</u>, come chiarito dall'ANAC nella relazione al bando-tipo, in base all'interpretazione combinata degli articoli 11 e 57 del Codice).</p> <p>LE INDICAZIONI OPERATIVE PER L'INDIVIDUAZIONE DEL CCNL APPLICABILE SI TROVANO A PAG. 13 DEL PRESENTE DOCUMENTO.</p>

			<p>prevalente ed è effettuata secondo la sequenza procedurale precisata nell'Allegato I.01 (vedi oltre).</p> <p>Il neo-introdotto comma 2-bis dell'art. 11 stabilisce che, ferma restando l'indicazione nel bando del CCNL applicabile per l'attività oggetto di appalto svolta in maniera prevalente, in presenza di prestazioni scorporabili, secondarie, accessorie o sussidiarie, se diverse da quella prevalente e se riferite, per una soglia pari o superiore al 30%, alla medesima categoria omogenea di attività, la Stazione Appaltante ha l'obbligo di indicare nei documenti di cui al comma 2 anche il CCNL applicabile a tali prestazioni, in conformità all'Allegato I.01.</p> <p>Come precisato nel comma 3 dell'art. 11, <i>“nei casi di cui ai commi 2 e 2-bis, gli operatori economici possono indicare nella propria offerta il differente contratto collettivo da essi applicato, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele di quello indicato dalla stazione appaltante o dall'ente concedente”</i>.</p> <p>Ai fini della verifica dell'equivalenza delle tutele sopra richiamate, la Stazione Appaltante è tenuta ad acquisire una dichiarazione dall'operatore economico da verificare con le modalità di cui all'articolo 110, in conformità all'Allegato I.01.</p>	
6	18	IL CONTRATTO E LA SUA STIPULAZIONE	<p>STIPULA CONTRATTO</p> <p>Al comma 1 viene precisato che in caso di procedura negoziata o affidamenti diretti il contratto può essere stipulato anche mediante corrispondenza, secondo l'uso del commercio.</p>	Conferma della possibilità di stipulare i contratti relativi ad affidamenti diretti mediante scambio di corrispondenza

11	35	ACCESSO AGLI ATTI E RISERVATEZZA	TUTELA RISERVATEZZA -CONSENSO FVOE Al comma 4, lett. a) si precisa che <i>“il diritto di accesso e ogni forma di divulgazione: a) possono essere esclusi in relazione alle informazioni fornite nell'ambito dell'offerta o a giustificazione della medesima che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente, segreti tecnici o commerciali, <u>anche risultanti da scoperte, innovazioni progetti tutelati da titoli di proprietà industriale, nonché di contenuto altamente tecnologico”</u>.</i> Al comma 5 bis si prevede che l'operatore economico debba autorizzare l'accesso al fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE) già in sede di presentazione offerte (<i>“In sede di presentazione delle offerte, gli operatori economici trasmettono alla stazione appaltante e agli enti concedenti il consenso al trattamento dei dati tramite il fascicolo virtuale dell'articolo 24, nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ai fini della verifica da parte della stazione appaltante e dell'ente concedente del possesso dei requisiti di cui all'articolo 99, nonché per le altre finalità previste dal Codice”</i>).	<p>Obbligo della Stazione Appaltante di acquisire dall'operatore economico il consenso all'accesso al FVOE in sede di presentazione dell'offerta (o del preventivo, in caso di affidamenti diretti).</p> <p>ATTENZIONE: al fine di ottemperare a questo obbligo, nella sezione Intranet di Ateneo (https://intranet.unige.it/negoziale/cosa-fare) è stato reso disponibile un nuovo MODULO A contenente:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) il riferimento all'informativa per operatori economici, fornitori e collaboratori esterni disponibile al link https://unige.it/sites/unige.it/files/2025-01/2025.01_Informativa.fornitori.docx; 2) la dichiarazione relativa al consenso all'accesso al FVOE. <p><u>L'acquisizione del modulo A, aggiornato come sopra descritto e debitamente compilato e firmato dall'operatore, consente alla Stazione Appaltante di disporre dell'autorizzazione all'accesso al FVOE anche per la verifica a campione dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 52, comma 1 del codice (affidamenti diretti di valore inferiore a € 40.000).</u></p> <p>In caso di affidamenti diretti di valore superiore a € 40.000 (per i quali è richiesta la compilazione del DGUE anziché del modulo A) la Stazione Appaltante dovrà, in sede di richiesta preventivo, allegare una ulteriore dichiarazione da sottoporre all'Operatore Economico, che potrebbe essere così formulata: <i>“Ai sensi dell'art. 35, co. 5 bis del Codice dei contratti, il sottoscritto dichiara il proprio</i></p>
----	----	---	---	---

				<p><i>consenso al trattamento dei propri dati tramite il Fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE) disciplinato all'articolo 24, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ai fini della verifica da parte della Stazione Appaltante del possesso dei requisiti di cui all'articolo 99 del codice dei contratti, nonché per le altre finalità previste dal codice medesimo.</i></p> <p><i>Dichiara, inoltre, di essere consapevole che il mancato assenso al trattamento dei dati non consente alla Stazione Appaltante di disporre l'affidamento dell'appalto, in quanto la medesima non potrà procedere ad effettuare i necessari controlli sull'affidatario dell'appalto, come prescritto dalla normativa in materia".</i></p>
--	--	--	--	--

17	49	<p>DISCIPLINA COMUNE APPLICABILE AI CONTRATTI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE DI IMPORTO INFERIORE ALLE SOGLIE DI RILEVANZA EUROPEA</p>	<p>ECCEZIONE ROTAZIONE</p> <p>La modifica apportata al comma 4 dell'articolo è volta a fornire indicazioni utili alla Stazione Appaltante ai fini della motivazione cui è subordinata la deroga al principio di rotazione negli affidamenti sottosoglia: <i>"In casi motivati, con riferimento alla struttura del mercato e alla effettiva assenza di alternative, <u>previa verifica dell'accurata esecuzione del precedente contratto nonché della qualità della prestazione resa</u>, il contraente uscente può essere reinvitato o essere individuato quale affidatario diretto".</i> Il novellato comma 4, tuttavia, NON apporta modifiche di rilievo ai presupposti di motivazione della deroga, che rimangono gli stessi: 1) il «riferimento alla struttura del mercato»; 2) il «riferimento (...) alla effettiva assenza di alternative»; 3) la «verifica dell'accurata esecuzione del precedente contratto» e in ultimo, 4) «della qualità della prestazione resa». La seconda nozione («qualità della</p>	<p>Conferma degli obblighi motivazionali in ordine alla deroga al principio di rotazione, che diventa possibile solo in presenza di tutte e quattro i presupposti di motivazione indicati (1) struttura del mercato, 2) effettiva assenza di alternative, 3) accurata esecuzione del precedente contratto 4) qualità della prestazione resa</p>
----	----	---	--	--

			prestazione») non aggiunge nulla alla prima («accurata esecuzione»). Rimane inteso che tutte le condizioni indicate debbano essere compresenti.	
19	53	GARANZIE A CORREDO DELL'OFFERTA E GARANZIE DEFINITIVE	GARANZIE Al comma 4-bis si prevede che negli affidamenti di importo inferiore alle soglie europee alle garanzie provvisorie e definitive non si applichino le disposizioni in tema di riduzione e aumenti di cui agli articoli, rispettivamente, 106, comma 8 e 117, comma 2.	Non applicabilità delle disposizioni in tema di riduzione e aumenti delle garanzie agli affidamenti di importo inferiore alle soglie europee
21	57+ All. II.3	CLAUSOLE SOCIALI DEI BANDI DI GARA, DEGLI AVVISI E DEGLI INVITI E CRITERI DI SOSTENIBILITÀ ENERGETICA E AMBIENTALE	CLAUSOLE SOCIALI Nella nuova formulazione proposta dal correttivo il comma 1 dell'art. 57 precisa: <i>“Per gli affidamenti dei contratti di appalto di lavori e servizi diversi da quelli aventi natura intellettuale e per i contratti di concessione, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti inseriscono nei bandi di gara, negli avvisi e inviti, nel rispetto dei principi dell'Unione europea, specifiche clausole sociali con le quali sono richieste, come requisiti necessari dell'offerta, misure orientate tra l'altro a:</i> <i>a) garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate, la stabilità occupazionale del personale impiegato, tenuto conto della tipologia di intervento, con particolare riferimento al settore dei beni culturali e del paesaggio;</i> <i>b) garantire l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore, in conformità con l'articolo 11”.</i> La riformulazione della disposizione: a) rafforza l'esclusione dall'applicazione delle clausole sociali degli appalti di servizi di natura intellettuale; b) distingue tra clausole che vanno inserite in rapporto alla natura / alle peculiarità dell'appalto (stabilità occupazionale, parità	Obbligo di inserimento delle clausole sociali in oggetto nella documentazione negoziale della procedura, con le sole eccezioni rappresentate: 1) dai contratti di servizi aventi natura intellettuale 2) dai contratti di fornitura senza posa in opera.

			<p>intergenerazionale e di genere, inclusione lavorativa persone con disabilità e svantaggiate) e clausole (rispetto del CCNL) che devono essere sistematicamente previste;</p> <p>c) individua le misure per l'attuazione delle clausole sociali come requisiti necessari dell'offerta (collegandosi agli impegni e agli elementi da esporre in offerta in tal senso previsti dall'art. 102).</p> <p>Il neo-introdotta comma 2-bis puntualizza: <i>“L'allegato II.3 prevede meccanismi e strumenti premiali per realizzare le pari opportunità generazionali e di genere e per promuovere l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità o persone svantaggiate”.</i></p>	
--	--	--	---	--

23	60 + All. II.2-bis	REVISIONE PREZZI	<p>REVISIONE PREZZI</p> <p>La versione definitiva del decreto correttivo ha ridefinito la disciplina della revisione prezzi, attraverso una modifica dell'art. 60, ma anche mediante l'introduzione di uno specifico nuovo allegato (allegato II.2-bis) che dettaglia le operazioni di calcolo della variazione attraverso specifiche indicazioni.</p> <p>Al fine di puntualizzare meglio e circoscrivere l'ambito di operatività della clausola di revisione prezzi, il comma 1 dell'articolo è stato così riformulato: <i>“Nei documenti di gara iniziali delle procedure di affidamento è obbligatorio l'inserimento delle clausole di revisione prezzi riferite alle prestazioni oggetto del contratto”</i></p> <p>Viene confermato dal correttivo (comma 2) che la clausola di revisione prezzi non deve alterare la natura del contratto: in altri termini, ciò va inteso nel senso che l'istituto della variazione del prezzo (entro i limiti percentuali stabiliti dall'art. 60) ha la finalità di mantenere invariato, per tutta la durata dell'appalto, il ricavo dell'impresa contrattualmente pattuito, onde evitare che un rincaro dei fattori produttivi possa determinare una flessione dell'utile originariamente concordato e conseguentemente possa anche causare una flessione della</p>	<p>Obbligo di inserimento delle clausole di revisione prezzi e relativa applicazione, nel caso di appalti di servizi o fornitura di durata, il cui oggetto NON consista in una prestazione ad esecuzione immediata.</p> <p>LE INDICAZIONI OPERATIVE PER L'INSERIMENTO DELLE CLAUSOLE DI REVISIONE PREZZI E RELATIVA APPLICAZIONE SI TROVANO A PAG. 16 DEL PRESENTE DOCUMENTO.</p>
----	---------------------------	-------------------------	---	---

		<p>prestazione. Pertanto perché la Stazione Appaltante possa concedere all'impresa l'aumento, deve trattarsi di una effettiva ed oggettiva variazione dei fattori produttivi e non di un generico aumento dei costi dell'impresa dovuti a cause di natura soggettiva.</p> <p>Il comma 2 dell'art. 60 puntualizza inoltre che la clausola si attiva in presenza di particolari condizioni di natura oggettiva che determinano diverse percentuali di variazione, a seconda che si tratti di appalti di lavori, oppure di servizi e forniture. Per gli appalti di forniture e servizi la revisione dei prezzi si attiva nel caso di una variazione del costo della fornitura o del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dell'importo complessivo e opera nella misura dell'80 per cento del valore eccedente la variazione del 5 per cento applicata alle prestazioni da eseguire.</p> <p>Per quanto riguarda gli appalti di servizi e forniture viene inserito un comma 2 bis che prevede due modalità alternative di calcolo della variazione prezzi:</p> <p>a) mediante inserimento nel contratto delle normali clausole di cui al comma 1 (clausole di revisione prezzi);</p> <p>b) mediante meccanismi ordinari di adeguamento del prezzo del contratto all'indice inflattivo convenzionalmente individuato tra le parti.</p> <p>In questo ultimo caso, l'incremento di prezzo riconosciuto in virtù dei meccanismi ordinari di adeguamento del prezzo del contratto non è considerato nel calcolo della variazione del costo del servizio o della fornitura rilevante, ai sensi del comma 2, lettera b), ai fini dell'attivazione delle clausole di revisione prezzi (variazione superiore al 5% dell'importo complessivo e che operano nella misura del 80% del valore eccedente la variazione del 5%).</p>	
--	--	---	--

Ai fini della determinazione dei costi e dei prezzi, il **comma 3** dell'art. 60 distingue tra appalti di lavori e appalti di servizi e forniture. Per gli appalti di forniture e servizi si utilizzano gli indici anche disaggregati, dei prezzi al consumo, dei prezzi alla produzione dell'industria e dei servizi e gli indici, anche disaggregati, delle retribuzioni contrattuali orarie.

Il correttivo ha aggiunto un **comma 4 bis** che precisa che gli indici di prezzo vengono pubblicati, unitamente alla relativa metodologia di calcolo, sul portale istituzionale dell'ISTAT in conformità alle pertinenti disposizioni normative europee e nazionali in materia.

Il **comma 4 ter** dell'art. 60, inserito dal correttivo, prevede un regime specifico per gli appalti di servizi e forniture che, in ragione dei settori di riferimento, dispongano di specifici indici di determinazione della variazione del prezzo. Per questi appalti, resta ferma la possibilità di fare riferimento ai medesimi indici anche in sostituzione di quelli sopra previsti.

Il comma in esame si conclude con la puntualizzazione che le disposizioni sulle clausole di revisione di cui di cui al comma 1 dell'art. 60 non si applicano agli appalti di servizi e forniture il cui prezzo è determinato sulla base di una indicizzazione.

L'ultimo comma aggiunto dal correttivo (**comma 4-quater**) rinvia, per una disciplina di dettaglio in merito alle modalità di applicazione delle clausole di revisione dei prezzi, all'**allegato II.2-bis**.

Il suddetto allegato tiene conto della natura e del settore merceologico dell'appalto e degli indici disponibili e ne specifica le modalità di corresponsione, anche in considerazione dell'eventuale ricorso al subappalto.

31	99	VERIFICA DEL POSSESSO DEI REQUISITI	AUTODICHIARAZIONE IN CASO DI MALFUNZIONAMENTO DELLA PIATTAFORMA Si aggiunge un nuovo comma 3-bis al fine di prevedere che <i>“In caso di malfunzionamento, anche parziale, del fascicolo virtuale dell’operatore economico o delle piattaforme, banche dati o sistemi di interoperabilità (...), decorsi trenta giorni dalla proposta di aggiudicazione (...) l’organo competente è autorizzato a disporre comunque l’aggiudicazione, che è immediatamente efficace, previa acquisizione di un’autocertificazione dell’offerente, resa ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti il possesso dei requisiti e l’assenza delle cause di esclusione (...). Resta fermo l’obbligo di concludere in un congruo termine le verifiche sul possesso dei requisiti. Qualora, a seguito del controllo, sia accertato l’affidamento a un operatore privo dei requisiti, la stazione appaltante, ferma l’applicabilità delle disposizioni vigenti in tema di esclusione, revoca o annullamento dell’aggiudicazione, di inefficacia o risoluzione del contratto e di responsabilità per false dichiarazioni rese dall’offerente, recede dal contratto, fatto salvo il pagamento del valore delle prestazioni eseguite e il rimborso delle spese eventualmente sostenute per l’esecuzione della parte rimanente, nei limiti delle utilità conseguite, e procede alle segnalazioni alle competenti autorità”</i> .	Possibilità di disporre l’aggiudicazione/affidamento del contratto, previa acquisizione di autocertificazione dell’operatore economico, in caso di malfunzionamento del FVOE o delle piattaforme/banche dati/sistemi di interoperabilità, decorsi 30 giorni dalla proposta di aggiudicazione.
----	----	--	---	--

32	100	REQUISITI DI ORDINE SPECIALE	REQUISITI DI ORDINE SPECIALE L'art. 100 del D.lgs. 36/2023, al comma 11 , indica i requisiti di ordine speciale che possono essere richiesti dalle Stazioni Appaltanti nell'affidamento di servizi e forniture, ovvero: a) l'idoneità professionale; b) la capacità economica e finanziaria; c) le capacità tecniche e professionali. Nella formulazione antecedente il correttivo la norma consentiva di richiedere: <ul style="list-style-type: none"> • un fatturato globale non superiore al doppio del valore stimato dell'appalto maturato nel triennio precedente a quello di indizione della procedura (requisito di capacità economica e finanziaria); • la pregressa esecuzione di contratti analoghi a quello di affidamento nel triennio precedente l'indizione della procedura (capacità tecniche e professionali). Il correttivo ha modificato i riferimenti temporali, mantenendo il limite massimo di valore per il fatturato globale. In particolare al novellato comma 11 si stabilisce che il requisito di capacità economico-finanziaria (fatturato globale non superiore al doppio del valore stimato dell'appalto) deve essere maturato nei migliori tre anni degli ultimi cinque anni precedenti (le parole: «maturato nel triennio precedente» sono sostituite dalle seguenti: «maturato nei migliori tre anni degli ultimi cinque anni precedenti»), mentre il requisito di capacità tecnico-professionale deve essere maturato negli ultimi dieci anni dalla data di indizione della procedura di gara (le parole: «nel precedente triennio» sono sostituite dalle seguenti: «negli ultimi dieci anni»).	Aggiornamento delle indicazioni relative al periodo di riferimento utile per la comprova del requisito di capacità economico-finanziaria e di capacità tecnico-professionale.
----	-----	-------------------------------------	---	--

35	106	GARANZIE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA	<p>GARANZIA FIDEJUSSORIA</p> <p>La modifica al comma 3 è finalizzata a chiarire che la garanzia fideiussoria emessa e firmata digitalmente può essere gestita anche mediante ricorso a registri elettronici qualificati ai sensi del Regolamento (UE) n. 910/2014 sull'identità digitale (Regolamento eIDAS – electronic IDentification Authentication and Signature).</p>	<p>Possibilità di ricorso ai registri elettronici qualificati ai sensi del Regolamento (UE) n. 910/2014 sull'identità digitale.</p>
41	119	SUBAPPALTO	<p>RISERVA SUBAPPALTI PMI</p> <p>Vengono introdotte diverse disposizioni a tutela delle piccole e medie imprese.</p> <p>In particolare, in materia di subappalto, si prevede al comma 2 che almeno il 20% delle prestazioni subappaltabili venga subappaltato a piccole e medie imprese. Gli operatori economici possono eventualmente indicare in offerta una diversa soglia di affidamento delle prestazioni da subappaltare alle piccole e medie imprese per ragioni legate all'oggetto o alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento.</p> <p>Al nuovo comma 2-bis si precisa che l'obbligo delle clausole di revisione prezzi è previsto anche nei riguardi dei subappaltatori.</p> <p>Il comma 12 prevede la possibilità, per il subappaltatore, di applicare, oltre ai CCNL del contraente principale, anche un differente contratto collettivo purché vengano garantite ai dipendenti le stesse tutele di quello applicato dall'appaltatore.</p>	<p>Obbligo di inserimento della quota del 20% delle prestazioni subappaltabili a favore di piccole e medie imprese (ATTENZIONE: L'obbligo di subappalto di cui si tratta non sussiste quindi verso le microimprese, ovvero quelle imprese che occupano meno di 10 persone e realizzano un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di euro).</p>
45	126	PENALI E PREMI DI ACCELERAZIONE	<p>INCREMENTO PENALI E PREMI</p> <p>Al fine di incentivare gli appaltatori a rispettare i termini per l'esecuzione dei contratti è:</p> <ul style="list-style-type: none"> - modificato il comma 1 prevedendo un aumento del range percentuale per il calcolo delle penali (i.e., il valore minimo passa da 0,3 a 0,5 per mille mentre il valore massimo dall'1 all'1,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale); 	<p>Aggiornamento dei riferimenti al calcolo delle penali nella documentazione negoziale, possibilità di inserimento di premiali qualora compatibili con l'oggetto dell'appalto.</p>

			<ul style="list-style-type: none">- inserito il comma 2-bis introducendo la possibilità per le Stazioni Appaltanti di prevedere nel bando o nell'avviso di indizione della gara il riconoscimento di premiali anche in caso di appalti di servizi e forniture, qualora compatibile con l'oggetto dell'appalto.	
--	--	--	---	--

ART. D. LGS. 209/2024	All. D. LGS. 36/2023	TITOLO ALLEGATO DEL D.LGS. 36/2023	SINTESI DELLE MODIFICHE APPORTATE DAL CORRETTIVO	RISVOLTI APPLICATIVI-ADEMPIMENTI CORRELATI							
73	I.01 + Art. 11	CONTRATTI COLLETTIVI	<p>CONTRATTI COLLETTIVI</p> <p>Inserimento del nuovo allegato I.01 che disciplina i criteri e le modalità per l'individuazione, nei bandi, negli inviti e nella decisione di contrarre di cui all'articolo 17, comma 2, del codice, del contratto collettivo nazionale e territoriale da applicare al personale impiegato nei lavori, servizi e forniture oggetto di appalti pubblici e concessioni, in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.</p> <p>L'articolo 3 dell'Allegato I.01 precisa che ai fini della dichiarazione di equivalenza da parte dell'OE su CCNL diverso da quello individuato dalla SA e della conseguente verifica, si considerano equivalenti le tutele garantite da contratti collettivi nazionali e territoriali di lavoro, sottoscritti congiuntamente dalle medesime organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative con organizzazioni datoriali diverse da quelle firmatarie del contratto collettivo di lavoro indicato dalla Stazione Appaltante, attinenti al medesimo sottosettore a condizione che ai lavoratori</p>	<p>L'individuazione del CCNL va effettuata secondo la seguente SEQUENZA PROCEDURALE sotto riportata:</p> <table border="1" data-bbox="1128 504 2042 1337"> <tr> <td data-bbox="1128 504 1525 695">Presupposti</td> <td data-bbox="1525 504 2042 695"> <p>Occorre prendere in considerazione:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. la necessaria stretta connessione tra le attività oggetto dell'appalto e del CCNL da applicare. 2. la maggiore rappresentatività comparativa sul piano nazionale delle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro stipulanti </td> </tr> <tr> <td data-bbox="1128 695 1525 1078">Individuazione elementi classificatori dell'attività</td> <td data-bbox="1525 695 2042 1078"> <p>Individuare il corrispondente codice ATECO (classificazione attività economiche adottata dall'ISTAT):</p> <p>https://www.istat.it/classificazione/classificazione-delle-attivita-economiche-ateco/</p> <p>Laddove necessario il codice ATECO può essere individuato anche mediante confronto con il codice CPV attribuito all'attività in funzione dell'affidamento (N.B. ai fini della corrispondenza tra CPV e ATECO si può interrogare la scheda "Categorie Merceologiche" disponibile su Sintel, mediante accesso con credenziali Sintel).</p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="1128 1078 1525 1337">Individuazione ambito applicazione CCNL mediante rilevazione settori/sottosettori</td> <td data-bbox="1525 1078 2042 1337"> <p>Consultare l'Archivio Nazionale dei contratti e degli accordi collettivi di lavoro (https://www.cnel.it/Archivio-Contratti-Collettivi/Archivio-Nazionale-dei-contratti-e-gli-accordi-collettivi-di-lavoro) per acquisire la tabella classificatoria CCNL per settori/sottosettori elaborata da CNEL: "CCNL del settore privato"</p> </td> </tr> </table>		Presupposti	<p>Occorre prendere in considerazione:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. la necessaria stretta connessione tra le attività oggetto dell'appalto e del CCNL da applicare. 2. la maggiore rappresentatività comparativa sul piano nazionale delle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro stipulanti 	Individuazione elementi classificatori dell'attività	<p>Individuare il corrispondente codice ATECO (classificazione attività economiche adottata dall'ISTAT):</p> <p>https://www.istat.it/classificazione/classificazione-delle-attivita-economiche-ateco/</p> <p>Laddove necessario il codice ATECO può essere individuato anche mediante confronto con il codice CPV attribuito all'attività in funzione dell'affidamento (N.B. ai fini della corrispondenza tra CPV e ATECO si può interrogare la scheda "Categorie Merceologiche" disponibile su Sintel, mediante accesso con credenziali Sintel).</p>	Individuazione ambito applicazione CCNL mediante rilevazione settori/sottosettori	<p>Consultare l'Archivio Nazionale dei contratti e degli accordi collettivi di lavoro (https://www.cnel.it/Archivio-Contratti-Collettivi/Archivio-Nazionale-dei-contratti-e-gli-accordi-collettivi-di-lavoro) per acquisire la tabella classificatoria CCNL per settori/sottosettori elaborata da CNEL: "CCNL del settore privato"</p>
Presupposti	<p>Occorre prendere in considerazione:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. la necessaria stretta connessione tra le attività oggetto dell'appalto e del CCNL da applicare. 2. la maggiore rappresentatività comparativa sul piano nazionale delle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro stipulanti 										
Individuazione elementi classificatori dell'attività	<p>Individuare il corrispondente codice ATECO (classificazione attività economiche adottata dall'ISTAT):</p> <p>https://www.istat.it/classificazione/classificazione-delle-attivita-economiche-ateco/</p> <p>Laddove necessario il codice ATECO può essere individuato anche mediante confronto con il codice CPV attribuito all'attività in funzione dell'affidamento (N.B. ai fini della corrispondenza tra CPV e ATECO si può interrogare la scheda "Categorie Merceologiche" disponibile su Sintel, mediante accesso con credenziali Sintel).</p>										
Individuazione ambito applicazione CCNL mediante rilevazione settori/sottosettori	<p>Consultare l'Archivio Nazionale dei contratti e degli accordi collettivi di lavoro (https://www.cnel.it/Archivio-Contratti-Collettivi/Archivio-Nazionale-dei-contratti-e-gli-accordi-collettivi-di-lavoro) per acquisire la tabella classificatoria CCNL per settori/sottosettori elaborata da CNEL: "CCNL del settore privato"</p>										

			<p>dell'operatore economico sia applicato il contratto collettivo di lavoro corrispondente alla dimensione o alla natura giuridica dell'impresa.</p> <p>Se non è applicabile la “presunzione di equivalenza” e l’operatore economico ha indicato un CCNL diverso da quello individuato dalla Stazione Appaltante come applicabile all’appalto, la stessa Stazione Appaltante deve valutare l’equivalenza delle tutele economiche e delle tutele normative. La valutazione fa riferimento:</p> <p>a) per le tutele economiche a cinque voci della retribuzione (tabellare annuale, indennità contingenza, EDR, mensilità aggiuntive, ulteriori indennità);</p> <p>b) per le tutele normative a 14 istituti contrattuali (tra gli altri, disciplina lavoro straordinario, monte ore permessi retribuiti, previdenza integrativa). La Stazione Appaltante ritiene sussistente l'equivalenza delle tutele quando il valore economico complessivo delle componenti fisse della retribuzione globale annua risulta almeno pari a quello del contratto collettivo di lavoro indicato nel bando di gara/invito e quando gli scostamenti rispetto ai parametri delle tutele normative sono marginali.</p>	<p>Individuare i settori/sottosettori ai quali si riferisce il codice ATECO dell’attività in oggetto, per individuare i CCNL stipulati.</p> <p>Individuazione del CCNL maggiormente rappresentativo</p> <p>Come precisato dall’art. 2, comma 3 dell’allegato I.01, in ogni caso è indispensabile far riferimento ai CCNL assunti dal Ministero del Lavoro per la definizione delle tabelle del costo medio del lavoro per i vari settori: https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/rapporti-di-lavoro-e-relazioni-industriali/focus-on/analisi-economiche-costo-lavoro/pagine/default .</p> <p>2. Se non possibile quanto sopra indicato, occorre che la Stazione Appaltante avanzi richiesta al Ministero del Lavoro di indicare il CCNL maggiormente rappresentativo applicabile all’appalto.</p>
74	I.1	DEFINIZIONE DEI SOGGETTI, DEI CONTRATTI, DELLE	NUOVE DEFINIZIONI Modifiche alle definizioni dei soggetti, dei contratti, delle procedure e degli strumenti (Articolo 13, comma 6).	

		PROCEDURE E DEGLI STRUMENTI		
75	I.2 + Art. 15	ATTIVITÀ DEL RUP	<p>RUP Modifiche</p> <p>a) all'articolo 2, comma 1, al primo periodo, le parole: «di ruolo» sono soppresse e il secondo periodo è sostituito dai seguenti: <i>«Il RUP, o il responsabile di fase nominati ai sensi dell'articolo 15, comma 4, del codice svolgono i propri compiti con il supporto dei dipendenti della stazione appaltante. Il RUP può delegare al personale della stazione appaltante, dell'ente concedente, della centrale di committenza ovvero del soggetto aggregatore lo svolgimento di mere operazioni esecutive, esclusa ogni attività di verifica e di valutazione, nell'ambito del ciclo di vita digitale dei contratti pubblici, incluso l'accesso alle piattaforme di cui all'articolo 25 del codice e ai servizi messi a disposizione dall'ANAC.»;</i></p> <p>b) all'articolo 8:</p> <p>1. al comma 1, dopo la lettera s), è inserita la seguente: <i>«s-bis) il RUP rilascia il certificato di esecuzione dei lavori entro trenta giorni dalla richiesta dell'esecutore;»;</i></p>	

			<p>2. il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. Il direttore dell'esecuzione del contratto è soggetto diverso dal RUP nei casi di cui all'articolo 32 dell'allegato II.14.»;</p> <p>3. all'articolo 9, comma 6, le parole «il RUP è designato unicamente da questi ultimi» sono sostituite dalle seguenti: «il RUP e gli eventuali responsabili di fase sono designati unicamente dal modulo associativo o consortile».</p>
--	--	--	---

86	II.2 - bis	MODALITÀ DI APPLICAZIONE DELLE CLAUSOLE DI REVISIONE DEI PREZZI	<p>MODALITÀ DI APPLICAZIONE DELLE CLAUSOLE DI REVISIONE DEI PREZZI.</p> <p>Articolo 1 Ambito di applicazione</p> <p>1. <i>Il presente allegato disciplina le modalità di attuazione delle clausole di revisione dei prezzi di cui all'articolo 60 del codice, tenuto conto della natura, del settore merceologico dell'appalto e degli indici disponibili, e ne specifica le modalità di corresponsione, anche in considerazione dell'eventuale ricorso al subappalto.</i></p> <p>2. <i>Nel caso di appalti di lavori, la revisione dei prezzi si applica ai lavori di nuova costruzione, nonché ai lavori di manutenzione straordinaria e ordinaria.</i></p> <p>3. <i>Nel caso di appalti di servizi o forniture, la revisione prezzi si applica ai contratti di durata, il cui oggetto non consiste in una prestazione ad esecuzione istantanea.</i></p> <p><i>In caso di contratti misti, si applicano, alla componente di lavori, le disposizioni di cui alla Sezione II del presente Allegato e, alla componente di forniture e servizi, le disposizioni di cui alla Sezione III del presente Allegato.</i></p> <p>Articolo 2. Clausole di revisione prezzi e equilibrio contrattuale</p>	<p>PRESUPPOSTI</p> <p>1) AMBITO DI APPLICAZIONE: La revisione dei prezzi si applica agli appalti di servizi e forniture di durata, il cui oggetto NON consista in una prestazione ad esecuzione istantanea.</p> <p>2) CONDIZIONI E PERCENTUALI DI VARIAZIONE: Negli appalti di servizi e forniture la revisione dei prezzi si applica al VERIFICARSI DI PARTICOLARI CONDIZIONI DI NATURA OGGETTIVA che determina una VARIAZIONE DEL COSTO del servizio o della fornitura, in aumento o in diminuzione, SUPERIORE AL 5% DELL'IMPORTO COMPLESSIVO, e OPERANO NELLA MISURA DELL'80% del VALORE ECCELENTE LA VARIAZIONE DEL 5% APPLICATA ALLE PRESTAZIONI DI ESEGUIRE.</p> <p>3) MONITORAGGIO-FREQUENZA: La Stazione Appaltante indica nelle clausole revisionali la frequenza minima con la quale deve essere eseguito il monitoraggio dell'andamento degli indici. SI STABILISCE CHE LA FREQUENZA INDICATA SIA PARI A 12 MESI. Il tempo "zero" di calcolo della</p>
----	------------------	--	---	---

1. *Nei documenti di gara iniziali delle procedure di affidamento, è obbligatorio l'inserimento di clausole di revisione dei prezzi, redatte conformemente ai requisiti del presente Allegato, al fine di fornire meccanismi automatici di riequilibrio contrattuale al verificarsi delle particolari condizioni di cui all'articolo 60, comma 2, del codice.*
2. *Quando l'applicazione dell'articolo 60 del codice non garantisce il principio di conservazione dell'equilibrio contrattuale e non è possibile garantire il medesimo principio mediante rinegoziazione secondo buona fede, è sempre fatta salva, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera b), la possibilità per la stazione appaltante o l'appaltatore di invocare la risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta del contratto. In tutti i casi di risoluzione del contratto ai sensi del presente comma, si applica l'articolo 122, comma 5, del codice.*

Articolo 3 Attivazione delle clausole di revisione prezzi

1. *Le stazioni appaltanti monitorano l'andamento degli indici di cui all'articolo 60 del codice con la frequenza indicata nei documenti di gara iniziali, comunque non superiore a quella di aggiornamento degli indici revisionali applicati all'appalto, al fine di valutare se sussistono le condizioni per l'attivazione delle clausole di revisione prezzi.*
2. *Le clausole di revisione dei prezzi introdotte ai sensi dell'articolo 60 sono attivate automaticamente dalla stazione appaltante, anche in assenza di istanza di parte, quando la variazione dell'indice sintetico, calcolato in coerenza con la Sezione II per gli appalti di lavori, ovvero la variazione dell'indice o del sistema ponderato di indici, calcolato in coerenza con la Sezione III per gli appalti di servizi e forniture, supera, in aumento o diminuzione, rispettivamente la soglia del 3 per cento e la soglia del 5 per cento dell'importo del contratto quale risultante dal provvedimento di aggiudicazione.*
3. *Le clausole di revisione dei prezzi si applicano nella misura del 90 per cento del valore eccedente la variazione del 3 per cento per i lavori e nella misura dell'80 per cento del valore eccedente la variazione del*

revisione prezzi coincide con il momento dell'aggiudicazione dell'appalto.

4) Le disposizioni sulla revisione prezzi NON si applicano agli appalti di servizi e fornitura il cui prezzo è determinato sulla base di una indicizzazione.

5) Per far fronte ai maggiori oneri derivanti dalla revisione prezzi le stazioni appaltanti utilizzano

a) nel limite del 50% le risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento:

b) le somme derivanti da ribassi d'asta.

Di seguito sono riportate le **FASI PROCEDURALI** da seguire per l'inserimento delle clausole di revisione prezzi e la loro applicazione:

1) Individuare il/i CPV applicabile/i all'appalto:

<https://ted.europa.eu/it/simap/cpv>

2) Consultare l'“Elenco CPV e Tabelle di pertinenza” di cui alla tabella D dell'Allegato II.2-bis, Sezione III, Articolo 11, per individuare la tabella nella quale si trova il CPV applicabile all'appalto tra le Tabelle D1, D2 e D3

3) A seconda della tabella identificata (D1, D2 e D3), individuare l'indice/gli indici associato/i a ciascun codice CPV di interesse:

3a) Tabella D1: si utilizza un indice unico indicato nella colonna 3;

3b) Tabella D2: è possibile adottare una delle due seguenti opzioni:

- scegliere un indice tra quelli presenti;

- scegliere due o tre indici a cui attribuire un peso specifico (es. indice 1: 70%, indice2: 30%); i due o tre indici concorrono a formare l'indice prescelto. La ponderazione tra diversi indici

5 per cento per i servizi e forniture, applicata alle prestazioni da eseguire dopo l'attivazione della clausola di revisione.

SEZIONE II REVISIONE PREZZI PER I CONTRATTI DI LAVORI

SEZIONE III REVISIONE PREZZI PER I CONTRATTI DI SERVIZI E FORNITURE

Articolo 10 Indici revisionali applicabili ai contratti di servizi e forniture

Articolo 11 Individuazione degli indici revisionali rilevanti

Articolo 12 Verifica della variazione del prezzo dei contratti, modalità e termini di pagamento della revisione prezzi

Articolo 13 Appalti con prestazioni multi-oggetto o multi-servizio

Articolo 14 Subappalto

SEZIONE IV DISPOSIZIONI ECONOMICO-FINANZIARIE E FINALI

Articolo 15 Copertura economica e finanziaria

Articolo 16 Disposizioni transitorie e finali

serve a riflettere il peso relativo delle diverse componenti di costo (es. in un contratto di pulizia si potrebbe attribuire alla manodopera un peso dell'80% e ai materiali di consumo un peso del 20%);

3c) Tabella D3: si utilizzano due o tre indici a cui attribuire un peso specifico (es. indice 1: 70%, indice2: 30%); i due o tre indici concorrono a formare l'indice prescelto. La ponderazione tra diversi indici serve a riflettere il peso relativo delle diverse componenti di costo

4) Nella colonna 4 delle Tabelle (D1 o D2 o D3) si individuano i codici ISTAT, NIC ECOICOP, ATECO)

5) Sul sito ISTAT si consultano i dati degli indici richiesti e si effettua il calcolo della variazione dei prezzi

6) Accertata la sussistenza delle condizioni di variazione la Stazione Appaltante comunica all'operatore economico i prezzi revisionali da applicare alle prestazioni di eseguire.

N.B.

Le clausole di revisione dei prezzi sono attivate automaticamente dalla stazione appaltante, anche in assenza di istanza di parte (art. 3, comma 2)

Se con la «revisione prezzi» non è possibile garantire il rispetto del principio di equilibrio contrattuale, si applicano le disposizioni del codice civile (D.Lgs. 36/2023, art. 12, comma 1, lett. b)). Sussiste dunque la possibilità, sia per la Stazione Appaltante, sia per l'appaltatore, di invocare la risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta del contratto.

LINK UTILI

I. INDICI DEI PREZZI AL CONSUMO (PC – prezzi al consumo e PPI – prezzi alla produzione dell'industria) - classificazione ECOICOP

- **Indici dei prezzi al consumo per l'intera collettività (Nic)**

https://esploradati.istat.it/databrowser/#/it/dw/categories/IT1,Z0400PRI,1.0/PRI_CONWHONAT

- **Indici dei prezzi alla produzione dell'industria**

https://esploradati.istat.it/databrowser/#/it/dw/categories/IT1,Z0400PRI,1.0/DCSC_PREZZPIND_1

II. INDICI DEI PREZZI ALLA PRODUZIONE DEI SERVIZI (PPS – prezzi alla produzione dei servizi) - classificazione ATECO

- **Indici dei prezzi alla produzione dei servizi (BtoB)**

https://esploradati.istat.it/databrowser/#/it/dw/categories/IT1,Z0400PRI,1.0/DCSC_PREZPRODSERV_1/IT1,145_376_DF_DCSC_PREZPRODSERV_1_7,1.0

III. INDICI DI RETRIBUZIONE (IR – indici di retribuzione) -classificazione ATECO

- **Indici delle retribuzioni contrattuali orarie per settore economico (Ateco)**

https://esploradati.istat.it/databrowser/#/it/dw/categories/IT1,Z0500LAB,1.0/LAB_EMPLWAGE/LAB_EMPL_NATLABCONT/DCSC_RETRATECO1/IT1,155_358_DF_DCSC_RETRATECO1_1,1.0

Fonte: ISTAT **Indici Istat per l'applicazione del nuovo codice dei contratti pubblici**

<https://www.istat.it/notizia/il-nuovo-codice-dei-contratti-pubblici-d-lgs-31-marzo-2023-n-36-art-60/>

87	II.3	CLAUSOLE SOCIALI E MECCANISMI PREMIALI PER REALIZZARE LE PARI OPPORTUNITÀ GENERAZIONALI E DI GENERE E PER PROMUOVERE L'INCLUSIONE LAVORATIVA DELLE PERSONE CON DISABILITÀ O PERSONE SVANTAGGIATE	MODIFICA INTESTAZIONE ALLEGATO; ESTENSIONE DELL'APPLICABILITA' DELLE DISPOSIZIONI DI CUI ALL'ART. 57 DEL CODICE A TUTTI GLI APPALTI, INCLUSI GLI AFFIDAMENTI DIRETTI, CON LE SOLE ECCEZIONI RAPPRESENTATE DAGLI AFFIDAMENTI DI SERVIZI DI NATURA INTELLETTUALE E DELLE FORNITURE SENZA POSA IN OPERA
----	------	---	---